



QUESTURA DI BERGAMO

Tabella dei giochi proibiti



Agli effetti dell'art. 110 del R.D.18.06.1931 n° 773 – T.U.L.P.S. e successive modifiche, e fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni in esso contenute, nonché degli aggiornamenti legislativi successivi alla redazione della presente tabella, ai quali tale atto si intenderà comunque e conseguentemente adeguato nell'applicazione della norma subentrante;
Visti l'art.195 del R.D. 6 maggio 1940 n° 635, l'art. 9 del T.u.l.p.s., il D.L. 30.09.2003 n° 269, la Legge 23.12.2005 n° 266.

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi pubblici, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della città e della provincia di Bergamo, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi denominati -

Carte

Baccarat - Barriera - Bassetta - Bazzica - Bestia o Biribisso - Burro - Caratella - Chemin de fer - Concencina - Cassetta - Cocco - Conchino - Cuccù - Domino - Ecarte' Conchè - Erbette o Punto Del Marinaio - Fante Di Picche - Faraone - Flussata - Coffo - Kong Keng - Lanzichenetto - Lausquet - Nove - Macao - Mazzetto - Mercante - Morra - Naso - Passa - Passatella - Pitochetto - Poker - Ponsette - Primiera - Pariglia - Piattello - Quindici o Diavolo - Ramino - Roletta - Sette e 1/2 - Tagliare - Tre Carte - Trenta - Trenta e Quaranta - Trentuno - Trentacinque - Undici e 1/2 - Mercante - Ventuno - Zecchinetta .

Giochi al Bigliardo e Bigliardino

Battifondo - Baccarat con Birilli - Bigliardino russo o inglese - Biglia all'angolo delle buce - Bismark - Campanello - Giardinetto - Nove o Macao - Parigina - Pulla - Ponte - Rosa bianca e Nera - Trottola - Trucco Inglese.

Altri giochi

Bianca o Bella Bianca - Bella Birinca - Bersaglio o tiro mobile - Buchette - Bull - Calleville Balle - Carosello Carrà (con due monete) - Cavallino - Cycle - Dadi - Detroit - Dirigibile - Eglipse - Fiera - Foot Ball Star - Gibellino - Lotteria O Tombola Mercantile - Passatella o Tocco - Piccolo Corridore - Riffa - Rockei Ball - Roulette - Sfera Gigante - Tennis Ball - Testa o Croce - Tocco - Torpello - Treno Lampo - Virotto.

SONO ALTRESI' VIETATI TUTTI I GIOCHI D'AZZARDO (art. 721 Codice Penale) E DI QUALSIASI TIPOLOGIA , ANCHE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA CON VINCITE IN DENARO, CONVERTIBILI IN DENARO O COMUNQUE TALI DA CONFIGURARE IL FINE DI LUCRO.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

APPARECCHI AUTOMATICI, ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO – VIDEOGIOCHI

- Tali apparecchi sono disciplinati dall'art. 110 T.U.L.P.S.,- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011, impone le prescrizioni relative all'installazione e indica parametri numerico quantitativo per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/A e comma 6/B (V.l.t.) del T.U.L.P.S.,, in relazione alle tipologie dei punti di vendita presso io quali è consentito il gioco.
- Nelle Sale da gioco del Bingo gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli in cui si svolge il gioco.
- Nel caso in cui nelle sale da gioco siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/a , che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente dedicate.
- Nelle sale da gioco, il numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco, non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi di intrattenimento di altre tipologie installati presso lo stesso locale;
- In ogni sala pubblica da gioco autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6/a o 7 T.U.L.P.S. ogni 5 mq dell'area di vendita.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno o violento, o che comunque possano creare forme imitative nei minori che partecipino al gioco e ne siano spettatori.
- Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/A o 7 T.U.L.P.S. devono essere corredati dal N.O. di Conformità di Distribuzione , dal N. O. di messa in esercizio, dal Codice identificativo e targhetta riportante il numero di matricola.
- L'utilizzo di apparecchi o congegni a automatici di cui all'art. 110 comma 6 è vietato ai minori di anni 18

La presente **tabella dei giochi proibiti**, che sostituisce quelle precedenti, deve essere tenuta esposta, in luogo ben visibile ex art. 195 Reg. T.U.L.P.S., in tutti i luoghi già preventivamente autorizzati alla pratica del gioco, o all'installazione di apparecchi da gioco. "Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità".

E' prevista la revoca o la sospensione di un esercizio da parte del Sindaco, per chiunque proceda all'installazione o comunque consente l'utilizzo di apparecchi e congegni automatici per il gioco d'azzardo.

E' prevista la sospensione della licenza di un esercizio da parte del Questore, nel caso in cui l'esercente violi le disposizioni dettate dall'art. 110 del T.u.l.p.s. o nel caso in cui all'interno dell'esercizio ove siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, moralità o buon costume o per la sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.-

Bergamo, 03.03.2013

per C...O...
Ispettore Capo P. di S.
Anelli Luciano

Il Questore
Finolli